## REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/89 DEL CONSIGLIO

## del 18 luglio 1989

concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica, a seguito dell'introduzione del Sistema armonizzato, il protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (¹) è stato firmato il 5 dicembre 1970;

considerando che in virtù dell'articolo 25 del protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo predetto, il Consiglio di associazione CEE-Malta ha adottato la decisione n. 1/89 che modifica detto protocollo;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.